

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI U. di G. MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

Segreteria Tecnica
Roma, 8 marzo 2001
Allegati: 1
Prot. n. 653/C4

OGGETTO: B) Artt. 84, comma 5, e 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli in locazione senza conducente.

B) Artt. 84, comma 5, e 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Veicoli in locazione senza conducente

Com'è noto, con circolare n. 141 del 23 dicembre 1997 sono state impartite istruzioni relative alle procedure di immatricolazione dei veicoli da adibire a locazione senza conducente. In particolare, in analogia con quanto era già stato previsto per l'immatricolazione di veicoli in locazione con facoltà di compera (leasing), è stato istituito un apposito Repertorio nel quale depositare le firme dei soggetti legittimati, in nome e per conto delle imprese di locazione, a richiedere l'immatricolazione in parola ed a sottoscrivere il modello ora denominato "TT 2120", anche a mezzo di firma a stampa o di timbratura. Inoltre, al fine del predetto deposito, è stata richiesta la dimostrazione, da parte delle imprese locatrici, della propria esistenza giuridica e del titolo autorizzativo in loro possesso attraverso la produzione delle relative certificazioni. Ciò posto, occorre evidenziare come l'illustrata procedura appaia in contrasto con quanto previsto sia dall'art. 93, comma 2, c.d.s. sia dalle vigenti norme in materia di autocertificazione, e pertanto si impone la necessità di ridefinire l'intera materia nel rispetto delle disposizioni contenute nelle fonti primarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

1. è abolito il Repertorio di deposito delle firme dei soggetti legittimati ad agire in nome e per conto delle imprese che esercitano l'attività di locazione di veicoli senza conducente;
2. ai fini dell'immatricolazione dei veicoli destinati alla locazione senza conducente, è sufficiente la presentazione della consueta istanza, predisposta sul modello "TT 2119", alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa secondo il prototipo esemplificato nell'Allegato 2 alla presente circolare, sottoscritta in originale dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa locatrice ovvero da un procuratore o da un mandatario della stessa, al fine di comprovare:
 - a. che il dichiarante riveste la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore o mandatario dell'impresa di locazione;
 - b. la residenza del dichiarante;
 - c. la denominazione, la sede e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'impresa di locazione;
 - d. che l'impresa di locazione è proprietaria del veicolo per il quale si richiede l'immatricolazione;

- e. Il possesso del titolo autorizzativo, ad esercitare il servizio di locazione senza conducente, con indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato e della data del rilascio.
Resta, inteso che, sulla veridicità della predetta dichiarazione, gli Uffici debbono svolgere i consueti controlli secondo i criteri e le modalità illustrate con circolare n. A16 del 5 maggio 2000.
Si fa presente, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa secondo lo schema esemplificato nell'Allegato 2 sostituisce, a tutti gli effetti, il modello "TT 2120" il cui uso, pertanto, deve ritenersi abolito con riferimento ai procedimenti che attengono veicoli destinati alla locazione senza conducente;
La sottoscrizione della dichiarazione non necessita di autenticazione e alla dichiarazione stessa non deve essere allegata alcuna fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Lo stesso schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione esemplificato nell'Allegato 2 può essere utilizzato, apportando le necessarie integrazioni o modifiche, nell'ambito di qualsiasi procedimento attenga veicoli destinati alla locazione senza conducente (ad es., nel caso in cui si verifichi la variazione della sede o della denominazione dell'impresa locatrice, ecc.).
3. Le istruzioni contenute nel presente paragrafo debbono ritenersi operanti a partire dal 17 aprile 2001. Ciò allo scopo di consentire alle imprese di locazione di intraprendere, sotto l'aspetto organizzativo, tutte le iniziative necessarie al fine dell'adeguamento alle nuove istruzioni.
4. A decorrere dalla predetta data, sono abrogate la circolare n. 141 del 23 dicembre 1997 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente circolare.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott.ssa Anna Maria Fabretti Longo)

A CURA UFFICIO STUDI AGENZIA ITALIA

Con la presente circolare viene abolito il repertorio di deposito nazionale delle firme e viene sancito:

1. che si può immatricolare in tutta Italia allegando l'autocertificazione di cui all'allegato 2.
2. Non è più necessario esibire la copia del documento di chi sottoscrive l'autocertificazione

La presente normativa entra in vigore il 17.04.2001.